



COMUNE di PELLEZZANO
Provincia di Salerno
REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2000

Integrato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 29/6/2011

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 28/08/2017

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Competenze

Articolo 3 - Responsabilità

Articolo 4 - Servizi gratuiti a Pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del Pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6 - Depositi di osservazione e obitori

CAPO III -FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 - Feretri per tumulazione cremazione e trasporti

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV -TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso

Articolo 13 - Trasporti funebri

- Articolo 14 - Trasporti gratuiti ed a pagamento
- Articolo 15 - Orario dei trasporti
- Articolo 16 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 - Riti religiosi
- Articolo 18 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 23 - Trasporti di ceneri e resti
- Articolo 24 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- Articolo 25 - Elenco cimiteri.
- Articolo 26 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero.
- Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.
- Articolo 29 - Ammissione nei cimiteri di circoscrizione.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 30 - Disposizioni generali.
- Articolo 31 - Piano regolatore cimiteriale.
- Articolo 32 - Zona di rispetto cimiteriale.
- Articolo 33 - Planimetria generale e previsioni di piano.
- Articolo 34 - Norme di attuazione per le zone “A” e “B” del Cimitero.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 35 - Inumazione.

Articolo 36 - Cippo.

Articolo 37 - Tumulazione.

Articolo 38 - Deposito provvisorio.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 39 - Esumazioni ordinarie.

Articolo 40 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

Articolo 41 - Esumazione straordinaria.

Articolo 42 - Estumulazioni.

Articolo 43 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Articolo 44 - Raccolta delle ossa.

Articolo 45 - Oggetti da recuperare.

Articolo 46 - Disponibilità dei materiali.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 47 - Crematorio.

Articolo 48 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 49 - Urne cinerarie.

Articolo 49 bis - Luogo di dispersione delle ceneri

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 50 - Orario.

Articolo 51 - Disciplina dell'ingresso.

Articolo 52 - Divieti speciali.

Articolo 52 bis - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Articolo 52 ter - Manifestazioni

Articolo 52 quater - Divieto di attività commerciali

Articolo 53 - Riti funebri.

Articolo 54 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

Articolo 54 bis – Coltivazione di fiori ed arbusti

Articolo 54 ter – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali.

Articolo 56 - Materiali ornamentali.

Articolo 56 bis – Rifiuti cimiteriali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 57 - Sepolture private.

Articolo 58 - Durata delle concessioni.

Articolo 59 - Modalità di concessione.

Articolo 60 - Uso delle sepolture private.

Articolo 61 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione.

Articolo 62 - Costruzione dell'opera – Termini.

Articolo 63 - Elenco ricognitivo dei concessionari.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 64 - Divisione, subentri

Articolo 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.

Articolo 66 - Rinuncia a concessione di aree libere.

Articolo 67 - Rinuncia concessione di aree con parziale o totale costruzione.

Articolo 68 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 69 - Revoca

Articolo 70 - Decadenza

Articolo 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 72 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I -IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 73 - Accesso al cimitero.

Articolo 74 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private.

Articolo 74 bis – Comunicazioni ed autorizzazioni

Articolo 74 ter – Modalità di esecuzione dei lavori.

Articolo 75 - Responsabilità Deposito cauzionale.

Articolo 76 - Recinzione aree. Materiali di scavo.

Articolo 77 - Introduzione e deposito di materiali.

Articolo 78 - Orario di lavoro.

Articolo 79 - Sospensione lavori in occasione del 2 novembre.

Articolo 80 - Vigilanza.

Articolo 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

CAPO II -IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 82 - Funzioni. Licenza

Articolo 83 - Divieti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

Articolo 85 - Mappa.

Articolo 86 - Annotazioni in mappa

Articolo 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Articolo 88 - Schedario dei defunti.

Articolo 89 - Scadenario delle concessioni.

CAPO II -NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

Articolo 91 - Cautele.

Articolo 92 - Dirigente responsabile del servizio di Polizia cimiteriale.

Articolo 93 - Concessioni Pregresse

Articolo 94 - Sepolture private e tumulazioni pregresse

Articolo 95 - Rimesse di carri funebri Noma transitoria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al DPR 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute possano derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia cimiteriale. Sono tali quelli inerenti la destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di polizia cimiteriale, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, nonché dal Responsabile del Servizio, ai sensi della normativa di settore vigente, per le altre funzioni amministrative.

I servizi inerenti la polizia cimiteriale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione di cui agli artt.22,23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia cimiteriale sono determinate - quando siano necessarie integrazioni alla presente normativa - con lo strumento del Regolamento, di cui all'art.51 della citata L. n. 142190.

Per i servizi di polizia cimiteriale gestiti nelle altre forme, di cui agli artt. 22,23 e25 della legge n. 142190, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, oppure dal foglio di norme e condizioni nell'ipotesi di concessione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero comunale siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, oppure per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal vigente Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico e giudicati indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge specifica o dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;

- il recupero e trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18
- l'uso delle celle frigorifere comunali, se esistenti;
- . il trasporto funebre nell'ambito del Comune gratuito, ai sensi del successivo art.14;
- l'inumazione in campo comune;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa.

Tutti gli altri servizio sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite dalle tabelle allegate al presente Regolamento, di cui formano parte integrante.

Il Comune può - con proprio atto di indirizzo o con separato atto assunto ai sensi dell'art. 12, comma 2', lett. g) della L. 142/90 - individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, con quantificazione dell'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del Pubblico

Presso gli Uffici dei servizi di polizia cimiteriale è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990 per la compilazione cronologica da parte degli addetti onde fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n.241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei del Cimitero o in subordine presso il più vicino Ospedale Civile.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata oppure dall' Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali, sono tenute in osservazione in separato locale, in cui è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui all'art. 100 del DPR 13.02.1964, n 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

La salma può essere sepolta solo se chiusa nel feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9

In ciascun feretro può racchiudersi una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta ad una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive, onde evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL -o il personale tecnico all'uopo incaricato vigila e controlla

l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. In particolare deve accertarsi la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

--il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità

(preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 01.09.1990 n.285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art..42, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.09.1990 n.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre; si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporto, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10.09.1990 n. 285;

e) cremazione:

La salma deve essere racchiusa soltanto in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. a) per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa soltanto in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), quando il trasporto si esegua entro 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve accertarsi lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del DPR 10.09.1990 n.285.

La cassa di legno e quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lett. a) e lett. e) sub I per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla base di informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati ed acquisite agli atti.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, a piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione. Ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.

Il trasporto - fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge P. S. - comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di P.S. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione idonei a favorire lo svolgimento del corteo.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco ed assume i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 13

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.09.1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato DPR 10.09.1990 n. 285.

ARTICOLO 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti. ed in modo decoroso a carico del Comune, in ogni altro caso.

I trasporti funebri a pagamento sono esercitati in unica categoria. Il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Qualora il trasporto venga effettuato a spalle, senza l'impiego di mezzi di trasporto, la tariffa è ridotta al 50 %.

ARTICOLO 15

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane o pomeridiane, stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile dell'Ufficio Comunale fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste oppure tenendo conto delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1. Inoltre fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO 16

Norme generali per il trasporto

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo 1 aprile -30 settembre, oppure negli altri mesi per una località che con il mezzo prescelto è raggiungibile solo dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore da decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del DPR r.285/90, salvo che essa sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri, in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Il soggetto che riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore o l'altra al responsabile del servizio di polizia cimiteriale.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 17

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti nell'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 18

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve eseguirsi in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata

Nelle stesse circostanze. il Sindaco o suo delegato, sentito il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto al corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia tenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi - trascorso il termine prescritto - la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con proprio provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è poi allegato il nulla osta del Dirigente dei servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato. relativo alla verifica di cui all'art, 6.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 3).

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del DPR n. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 22

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, oppure di altri Stati non aderenti a tale Convenzione; nel secondo caso si applicano quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

ARTICOLO 23

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili a ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR n.285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,060, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

ARTICOLO 24

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta, devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio di Polizia cimiteriale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II - C I M I T E R I

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 25

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle LL. SS. R.D. 27.07.1934 n. 1265. il Comune provvede al servizio del seppellimento nel proprio cimitero comunale sito nella frazione Coperchia.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali -Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10.09.1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8.06.1990 n. 142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.09.1990 n. 285.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 27

Reparti speciali nel cimitero

E' possibile prevedere, nell'interno del cimitero, reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero - salvo sia richiesta altra destinazione - sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

ARTICOLO 29

Ammissione nei reparti speciali

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'at.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte Del cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 30

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.09.1990 n. 285.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc), in conformità a quanto previsto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 285 e dal successivo art.31.

ARTICOLO 31

Piano regolatore cimiteriale

Con il presente Regolamento di Polizia cimiteriale viene approvato anche il Piano Regolatore cimiteriale, redatto a suo tempo dall'ing. Mona Antonio, unitamente alle Norme di Attuazione tenendo conto delle necessità del servizio per un arco di almeno vent'anni.

Nella elaborazione del Piano Regolatore Cimiteriale è stato tenuto conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti ;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazione individuale (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale);
- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, risulta nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni, in superficie ed in profondità, rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Il Piano Regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

superficie dell'area: cm. 100 x cm.200;

distanza dai viali : cm. 50 su ogni lato;

superficie coperta : rapporto su 100;

altezza fuori del piano campagna : cm. 50 x 180; -

per quanto non previsto ed in casi particolari, da concordare con l'U.T.C.. ogni 10 anni il Piano Regolatore cimiteriale è sottoposto a revisione onde valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

ARTICOLO 32

Zona di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi dell'art 57 del DPR n. 285/90, connessa all'ampliamento del cimitero comunale, resta fissata in metri 100 (cento) a tutela del decoro e della sacralità dei luoghi.

ARTICOLO 33

Planimetria generale e previsioni di piano

La planimetria generale e le previsioni di piano relative al ventennio 1993 - 2012 sono state analiticamente sviluppate nel relativo progetto tecnico di ampliamento del cimitero comunale.

Nella relazione allegata al Piano Regolatore cimiteriale sono contenuti solo i dati riassuntivi.

ARTICOLO 34

Norme di attuazione per la zona "A" e "B" del Cimitero

Con il Piano Regolatore cimiteriale si approvano anche le Norme di Attuazione per lavori da eseguire nel locale cimitero comunale, sito in frazione Coperchia, distinto in zona "A" e zona "B", annesse alla Relazione al suddetto Piano Regolatore cimiteriale.

CAPO III - Inumazione e tumulazione

ARTICOLO 35

Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno di seppellimento. assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata:
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 36

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta - salvo diversa soluzione prescelta da privati, a norma del successivo 3° comma - da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo si applica, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63e 99 del DPR 10/9/1990 n.285.

ARTICOLO 37

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree quando vi sia l'intenzione di consegnare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0,70 e larghezza n.

0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990 n.285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990 n. 285.

ARTICOLO 38

Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria. Limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 39

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 285/'90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissate in base alle condizioni locali con provvedimento del Sindaco o del Responsabile del Servizio.

Le esumazioni ordinarie possono svolgersi in ogni periodo dell'anno anche se di norma è preferibile utilizzare il periodo febbraio -novembre (con esclusione dei mesi di luglio ed agosto).

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco o dal Responsabile del servizio.

E' compito dell'incaricato Responsabile del servizio di polizia cimiteriale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 40

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E'compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 41

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere seguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del Servizio per trasferimento ad altra sepoltura delle stesse o in altro cimitero o per cremazione (e comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990 n.285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria, occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte non è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute..

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 42

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

1. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
2. su ordine dell'autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 (due) anni dalla precedente.

Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 43

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni.

ARTICOLO 44

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 45

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 46

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate al Comune all'interno del Cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 47

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionale più vicino.

ARTICOLO 48

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1o comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 49

Urne cinerarie

Compiuta la cremazione: le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione privata o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art 79 del DPR 10.09.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 49 bis

Luogo di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta. La relativa autorizzazione è rilasciata dal comune.

La tariffa prevista per la dispersione delle ceneri è di € 56,80.

Dopo la cremazione, non appena disponibile l'urna contenenti le ceneri, i familiari devono presentare apposita richiesta con allegata la manifestazione di volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri avverrà in area a ciò destinata all'interno del cimitero ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 4 della legge Regionale n. 20 del 9/10/2006.

All'atto della consegna dell'urna alla persona incaricata della dispersione delle ceneri viene rilasciato un verbale in duplice copia con l'obbligo di restituirlo debitamente completato, a dispersione avvenuta e comunque entro una settimana dalla consegna.

La dispersione delle ceneri è comunque vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art.50

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco o, per delega, dallo stesso Responsabile del Servizio.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 51

Disciplina dell'ingresso

*Nel Cimitero si può entrare soltanto a piedi, salvo che, per motivi di salute o di età, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o persona da lui autorizzata **consente** l'uso di veicoli. E' sempre consentito l'ingresso delle persone disabili con i mezzi in uso.*

All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel cimitero stesso.

Gli automezzi di trasporto, compatibili con portata massima fino a 35 q.li, devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni; inoltre possono circolare, previa autorizzazione, secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione;*
- alle persone vestite non decentemente o comunque in contrasto con il carattere del luogo;*
- a coloro che intendono svolgere attività di questua all'interno del Cimitero;*
- ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci, quando non siano accompagnati da adulti.*

ARTICOLO 52

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- b) introdurre animali;*
- c) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;***
- d) introdurre oggetti irriverenti;*
- e) compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;*
- f) consumare cibi e bevande;*
- g) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o domande dei concessionari;*
- h) danneggiare e deturpare manufatti o edifici;*

- i) asportare fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi dalle tombe altrui;*
- l) calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare al di fuori degli appositi passaggi;*
- m) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;*
- n) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;*
- o) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari;*
- p) fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del custode, nonché dei soggetti interessati;*
- q) turbare lo svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni;*
- r) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;*

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo comportamenti autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, in caso di necessità, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Nei confronti dei trasgressori è prevista la sanzione amministrativa da € 65 ad € 465 ai sensi e per gli effetti dell'art.7 del Regolamento di Polizia Municipale ed art.16 della Legge 24/11/1981, n° 689.

ARTICOLO 52 bis

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale del cimitero, unitamente alla Polizia Municipale, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Il personale del Cimitero è obbligato:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;*
- b a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla natura del luogo;*
- c) a fornire al pubblico le indicazioni chieste.*

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire attività di qualsiasi tipo per conto di privati all'interno dei cimiteri, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;*
- b) ricevere compensi sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di imprese;*

c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgano attività riguardanti il cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro in qualsiasi modo riguardanti il cimitero, sia al suo interno, sia al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per altri cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

L'inosservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

ARTICOLO 52 ter

Manifestazioni

Manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ARTICOLO 52 quater

Divieto di attività commerciali

All'interno dei cimiteri è vietata la vendita di oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta di servizi e, in generale, lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale.

ARTICOLO 53

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti. Delle celebrazioni che possono dar luogo a concorso eccezionale di persone deve essere dato preventivo avviso al custode.

ARTICOLO 54

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe, nei campi comuni possono essere posti lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o

chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse le citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si manda a quanto contenuto nell'att. 87.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 54 bis

Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti, purché questi siano convenientemente mantenuti e non sovrastino o arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura nei lotti di terreno riservati alle inumazioni di famiglia; è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi.

Il perimetro di ciascun lotto si può recintare soltanto con siepi sempre verdi.

I fiori avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. In tutti i cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 54 ter

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e quelle di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.

I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti dello stato civile.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.

Sono permesse iscrizioni in altre lingue, purché il testo sia presentato all'ufficio competente, corredato di traduzione in italiano.

Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al rispetto dei morti.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta in sintonia con l'immagine architettonica del luogo.

Dal cimitero si dovranno rimuovere i monumenti, le lapidi, i copri tomba che siano indecorosi. Inoltre, si dovranno rimuovere dalle tombe tutti gli oggetti, quali corone, vasi e piante che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi che rendono impossibile la lettura, o che in qualsiasi modo non si addicano all'estetica del cimitero, o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

L'ufficio competente diffida i concessionari interessati a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro; qualora essi non provvedano entro il termine stabilito, l'ufficio dispone la rimozione degli oggetti indicati.

Sono vietati le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli quali portafiori.

ARTICOLO 55

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante siano tenuti con notevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 56

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba ecc, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti alla scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi di Polizia cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio, di cui al 1° comma, verranno adottati previa comunicazione diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale, per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'art. 43, in quanto applicabili.

Articolo 56 bis

Rifiuti cimiteriali

Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali, ad esclusione di quelli provenienti da estumulazioni e/o esumazioni, sono equiparati a rifiuti urbani non pericolosi e pertanto devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

Tutti gli utenti sono obbligati a differenziare i rifiuti per categoria merceologica e depositare gli stessi nei contenitori appositamente predisposti all'interno dell'area cimiteriale.

Nei confronti dei trasgressori è prevista, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 152/2006, la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 154,00. Inoltre le imprese che organizzano i trasporti funebri sono obbligate a smaltire a proprie spese tutti gli addobbi floreali utilizzati; nei confronti delle imprese che abbandonano i predetti addobbi sulle aree pubbliche sarà applicata la sanzione amministrativa da € 105,00 ad € 620,00, ai sensi dell'art.255 del citato D. L.vo 152/2006.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

ARTICOLO 57

Sepolture private

Per le sepolture private è concesso nei limiti previsti del Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse in uso per impiantare, sempre a cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossari etti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc);
- b) le sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, ecc).

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante p.t., i coniugi ecc;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 58

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del DPR 10/09/1990 n 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività;
- b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 25 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un eguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6°.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

All'atto dell'assegnazione del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di anni 10 con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione

e alla durata di cui alla lettera c) del 2° comma, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 59

Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'art. 54, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lett. b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ARTICOLO 60

Uso delle sepolture private

Salvo quanto previsto dall'art.55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art 93 del DPR 10/09/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, ai sensi della legge 4/1/1968 n.15, da presentare al servizio di Polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi della legge 4/1/1968 n.15, del fondatore del sepolcro, depositata presso il servizio di Polizia cimiteriale almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Sono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nulla di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare od impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 61

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite ed installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune emette dichiarazione di decadenza dalla concessione.

La Giunta comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento giuntale.

ARTICOLO 62 (modificato del.C.C.32/17)

Costruzione dell'opera. Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 54 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di concessione dell'area pena la decadenza dal diritto di concessione. **In tal caso all'inadempiente sarà riconosciuto un rimborso pari ad 1/98 dell'importo versato per la concessione dell'area , al netto delle spese contrattuali,di segreteria ecc. per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.**

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna della stessa.

Per motivi, che saranno valutati dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini predetti, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ARTICOLO 63

Elenco ricognitivo dei concessionari

Viene conferito valore Ufficiale all'elenco dei concessionari redatto dall'Ufficio comunale, utilizzando anche le notizie fornite direttamente dagli interessati e che forma parte integrante del presente Regolamento (Al1 C)

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 64

Divisione, subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta va redatta con istanza scritta e trova applicazione l'art. 20 della legge 04. 01 - 1968 n. 15. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse formule o modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autentica, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono più persone che, ai sensi dell'art. 57, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 65

Rinuncia concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, pur essendo stata

occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma proporzionale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 66(modificato del.C.C.32/17)

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha la facoltà di **accettare la rinuncia concessione di aree libere**, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad 1/98 della tariffa in vigore **alla data della prenotazione, con decorrenza del calcolo degli anni residui dalla data di effettiva messa a disposizione del bene di cui si è richiesta la concessione ,formalizzata con sottoscrizione dell'atto concessorio, al netto delle spese contrattuali, di segreteria ecc.** per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore a momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ARTICOLO 67

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 n dell'art. 55. salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero e liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma: -

*- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad 1/98 della tariffa in vigore **alla data della prenotazione, con decorrenza del calcolo degli anni residui dalla data di effettiva messa a**

disposizione del bene di cui si è richiesta la concessione ,formalizzata con sottoscrizione dell'atto concessorio, al netto delle spese contrattuali, di segreteria ecc.per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;-

- per concessioni perpetue , in misura pari al 50% della tariffa in vigore a momento della rinuncia.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo *valutato sulla base della somma occorsa per la sua realizzazione, accertata con computo metrico a consuntivo firmato ed asseverato da tecnico abilitato, tenendo a base il prezzario OO.PP. vigente all'epoca del rilascio dell'autorizzazione a costruire con allegata documentazione probatoria di avvenuta quietanza delle spese sostenute . La somma suddetta verrà diminuita di 1/98 per ogni anno trascorso dall'ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei Lavori*, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 68

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.

Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54. a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad 1/98 della tariffa in vigore **alla data di effettiva messa a disposizione del manufatto, anche se la concessione viene formalizzata successivamente** per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;-

- per concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino a un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il servizio di Polizia cimiteriale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 67.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 69

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92 del DPR 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 70

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione ;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando venga violato il divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma,
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.58;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del procedimento di polizia cimiteriale.

Articolo 71

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà , se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Il Responsabile del servizio disporrà, poi, per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando il materiale e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 72

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.57 ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art.98 del DPR 10/9/1990 n.285.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 73

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, **gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.**

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente da Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di Polizia mortuaria.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 50 e 51 in quanto compatibili.

ARTICOLO 74

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero di loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa .

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale.

In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di esecuzione dei lavori.

Articolo 74 bis

Comunicazioni ed autorizzazioni

Per il ritiro o la collocazione di lapidi e per l'apposizione di epigrafi, le imprese devono dare preventiva comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o persona da lui autorizzata.

Per l'esecuzione di attività di costruzione, di restauro, di manutenzione o per qualsiasi altro lavoro privato nel cimitero, le imprese devono chiedere preventivamente il permesso e l'ufficio preposto ai Servizi Cimiteriali rilascia l'eventuale autorizzazione, previa acquisizione di tutti i

pareri previsti per legge, apponendo tutte le prescrizioni necessarie per la tutela dei beni e della aree cimiteriali.

Articolo 74 ter

Modalità di esecuzione dei lavori

*L'esecuzione dei lavori è consentita esclusivamente nei giorni feriali e precisamente:
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 nel periodo di vigenza dell'orario solare;
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 nel periodo di vigenza dell'orario legale.*

Le imprese non potranno eseguire all'interno del cimitero lavori di alcun genere nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre.

E' vietato entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi; pertanto, le imprese dovranno dotarsi di appositi carrelli conformi alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

In caso di effettiva necessità e previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, le imprese potranno entrare con un veicolo nel cimitero, la cui massa complessiva non potrà mai superare 35 quintali.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi appartenenti al Comune

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori ed attività in qualsiasi modo censurabili.

Il personale delle imprese ammesse ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 75

Responsabilità. Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato in tariffa, con le modalità di cui all'art. 69, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni

Il Comune trattiene sul deposito l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 76

Recinzione aree. Materiali di scavo.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 77

Introduzione e deposito materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 78

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia cimiteriale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 79

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Il Responsabile del Servizio, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio di armature e ponti nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 80

Vigilanza

Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione – da parte del Sindaco – dei provvedimenti previsti per legge.

L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 71.

ARTICOLO 81

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 82

Funzioni. Licenza.

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie od enti di culto;
- fornire feretri ed gli accessori relativi,
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di P.S., saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri o altri articoli funerari.

ARTICOLO 83

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno del Cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine ad orari o per altro motivo privato;
- d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 84

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "*degli Uomini Illustri*" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale può destinare nel Cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "*cittadini benemeriti*".

ARTICOLO 85

Mappa

Presso il servizio di Polizia cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici

La mappa è il documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 86

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme (opzionale)
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;

- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 87

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10/9/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 88

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di Polizia cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati, in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali son contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto,
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

ARTICOLO 89

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di Polizia cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua data di entrata in vigore.

Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenere formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco, col quale si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art.58 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 91

Cautele

Un soggetto che domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., si intende che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione deve ritenersi, ad ogni effetto e conseguenza di legge, estranea all'azione che ne consegue.

L'amministrazione di limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 92

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8/6/1990 n. 142, spetta al Responsabile dell'Ufficio, ove previsto dallo Statuto, o – in alternativa - Al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra la preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio, salvo che non si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della legge 8/6/1990 n.142 e della legge 25/3/1993 n.81.

Articolo 93

Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art.90, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione dello stesso.

Articolo 94

Sepulture private a tumulazione progressa.

Mutamento del rapporto concessorio.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n.1880, per la quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale*, quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 95

Rimesse carri funebri. Norma transitoria

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10/9/1990 n.285, e richiedano il provvedimento di tale individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.